



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

Ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (*Aristaomorpha foliacea* ARS) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus* ARA) per le GSA 19, 20, 21.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante il “Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, ed in particolare l'articolo 98;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Norme di attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38 in materia di pesca marittima”;

VISTO il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante “Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38”;

VISTO il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

VISTO il decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni recante il Codice dell'amministrazione digitale;

VISTO il Decreto ministeriale n. 47783 del 31 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288, concernente l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze;

VISTA la Direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024, registrata dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 280, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2024;

VISTA la Direttiva dipartimentale del Capo Dipartimento del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica prot. n. 85479 del 21 febbraio 2024, registrato dall'UCB al n. 129, in data 28 febbraio 2024, concernente le disposizioni dirette ad assicurare il perseguimento degli obiettivi definiti nella citata Direttiva ministeriale n. 45910 del 31 gennaio 2024;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2023, registrato dall'UCB al n. 92 in data 16 marzo 2023 e dalla Corte dei Conti al n.434 in data 13 aprile 2023, con il quale è stato conferito al Dott. Francesco Saverio Abate l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 gennaio 2012, recante adeguamento alle disposizioni comunitarie in materia di licenze di pesca;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alle politiche agricole alimentari e forestali 26 luglio 2017, n. 16741, recante modalità, termini e procedure per l'applicazione del sistema di punti per infrazioni gravi alla licenza di pesca;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 16 febbraio 2017 recante "Misure di gestione in materia di catture bersaglio della specie alalunga nel Mediterraneo e riordino della disciplina nazionale afferente le procedure per l'ottenimento del cambio di categoria e/o tipo di pesca professionale";

VISTO il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;

VISTO il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1224/2009;

VISTO il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e n. 1224/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 ed in particolare l'art 24 comma 2 che prevede che: *"I pescherecci non compresi nell'elenco di cui al paragrafo 1 non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, tenere a bordo o sbarcare più del 3% del totale delle catture"* di gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) e gambero viola (*Aristeus antennatus*);

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 ed in particolare l'art 27 che prevede che: *...In deroga all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1224/2009, i pescatori o i comandanti dei pescherecci autorizzati che praticano la pesca attiva nell'ambito della presente sezione dichiarano tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola, indipendentemente dal loro peso vivo....*

VISTO il regolamento (UE) n. 2023/2124 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 ottobre 2023 ed in particolare l'art 29 che prevede la dotazione di un sistema VMS per le unità autorizzate di LFT superiore ai 10 metri.

VISTO il regolamento (UE) n. 2024/259 che stabilisce, per il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Mediterraneo e nel Mar Nero;



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

VISTO in particolare l'allegato VI del predetto regolamento che individua le possibilità di pesca per i pescherecci dell'unione nell'ambito della gestione degli stock demersali nel Mar Mediterraneo Occidentale;

VISTE le tabelle 1.b e 1.c del predetto allegato VI che individuano le possibilità di pesca per il gambero viola (*Aristeus antennatus*) e il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) quale livello massimo di catture espresso in tonnellate di peso vivo;

CONSIDERATO che sulla base della tabella predetta sono stati attribuiti i limiti massimi di cattura del gambero viola (*Aristeus antennatus*) pari a 242,5 tonnellate e del gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea*) pari a 303 tonnellate;

RITENUTO opportuno procedere con l'attribuzione di un limite massimo di cattura delle specie individuate nelle tabelle 1.b e 1.c per ciascun segmento di flotta, in base alla potenza motore (espressa in kw), composto dalle unità iscritte nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) mantenendo una quota di riserva pari al 15% della quota totale nazionale per singola specie;

VISTO il decreto ministeriale n. 208415 del 18/04/2023 recante Disposizioni in materia di interruzione temporanea obbligatoria delle attività di pesca esercitate mediante l'utilizzo di attrezzi trainati "reti a strascico a divergenti (OTB)", "reti gemelle a divergenti (OTT)" e/o "sfogliare - rapidi (TBB)" - Annualità 2023;

VISTO in particolare l'articolo 5, comma 4 del decreto n. n. 208415 del 18/04/2023 che rimanda ad un decreto del Direttore generale di stabilire, per le GSA 19, 20 e 21, il quantitativo massimo catturabile di gamberi di profondità (Gambero rosso mediterraneo - *Aristaeomorpha foliacea*, Gambero viola mediterraneo - *Aristeus antennatus*);

DECRETA

Articolo unico

(Ripartizione del limite massimo di catture nazionale di ARA e ARS)

1. Il limite complessivo rispettivamente di 242,5 tonnellate per il gambero viola (*Aristeus antennatus* ARA) e di 303 tonnellate per il gambero rosso (*Aristaeomorpha foliacea* ARS), assegnato all'Italia, per la campagna 2024, è ripartito tra ciascun segmento di flotta, in base alla potenza motore (espressa in kw), composto dalle unità iscritte nell'elenco delle unità autorizzate alla cattura bersaglio degli stock demersali, mediante l'impiego di attrezzi da traino, nell'ambito giurisdizionale del Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21)



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

2. Una quota di riserva pari al 15% della quota totale nazionale per singola specie destinate alle catture accessorie (by-catch).
3. I pescherecci autorizzati, per la campagna 2024, alla cattura del gambero viola (ARA) e del gambero rosso (ARS) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21) e le relative quote di cattura espresse in chilogrammi per classe di potenza motore, sono riportati nei seguenti allegati che sono parte integrante del decreto:
 - nell'allegato 1 per la cattura del gambero viola (ARA),
 - nell'allegato 2 per la cattura del gambero rosso (ARS).
4. Le unità autorizzate, per la campagna 2024, alla cattura del gambero viola (ARA) e del gambero rosso (ARS) nel Mar Ionio (GSA 19, 20 e 21), hanno l'obbligo di dichiarare tutte le catture e le catture accessorie di gambero rosso e gambero viola indipendentemente dal loro peso vivo compilando la sezione '*Dichiarazione di pesca*' anche per i quantitativi di pescato inferiori ai 50 kg, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2023/2124 all'art. 27.
5. Le unità autorizzate con LFT superiore ai 10 metri devono dotarsi di un sistema VMS (vessel monitoring system) entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2023/2124 all'art. 29.
6. I pescherecci non presenti negli allegati di cui al comma precedente non sono autorizzati, in nessuna bordata, a pescare, detenere a bordo o sbarcare più del 3% del totale delle catture, ai sensi di quanto previsto dal Reg. UE 2023/2124 all' art 24, comma 2.
7. I quantitativi eventualmente già catturati dai pescherecci inseriti negli allegati al D.D. n. 331721 del 26 giugno 2023 "Ripartizione del limite massimo catturabile di gamberi di profondità Gambero rosso mediterraneo (*Aristaemorpha foliacea* ARS) e Gambero viola mediterraneo (*Aristeus antennatus* ARA) per le GSA 19, 20, 21" sono direttamente imputabili, con decorrenza 1° gennaio 2024, ai rispettivi contingenti di cattura, come indicati nei richiamati allegati, giusta nota del 18.1.2024 prot. n. 24735. Per le unità non presenti nel decreto 2023 ed inserite per la prima volta con gli allegati di questo decreto, i quantitativi saranno catturabili dalla data di entrata in vigore di questo provvedimento.
8. Le predette quote di cattura possono essere aggiornate e/o modificate, in ragione del raggiungimento dei limiti massimi di catture nazionali annuali, in caso di raggiungimento del limite massimo di sforzo previsto per uno o più segmenti di flotta secondo la ripartizione sopra richiamata ovvero per il superamento dei predetti limiti prima dell'entrata in vigore di questo decreto.



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

9. Ad esaurimento della quota di riserva del 15%, di cui al precedente comma 2, equivalente a 36,4 tonnellate di gambero viola (ARA) e 45,5 tonnellate di gambero rosso (ARS), sarà disposta la chiusura delle catture accessorie (by-catch) con apposito provvedimento.

10. Non sono previsti per il 2024 meccanismi di ingresso in elenco per imbarcazioni non presenti. L'Amministrazione si riserva la possibilità di valutare l'ingresso di ulteriori unità per le annualità dal 2025 a seguire, in caso di disponibilità di capacità di pesca.

Il presente decreto è trasmesso agli Organi di controllo per la registrazione, entra in vigore dalla data di registrazione degli Organi di Controllo ed è pubblicato attraverso il sito internet del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, www.politicheagricole.gov.it.

Francesco Saverio Abate
Direttore Generale
Firmato digitalmente ai sensi del CAD



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

ALLEGATO 1

“Elenco delle unità autorizzate alla cattura *Aristeus Antennatus* (ARA) nel Mar Ionio GSA 19-20-21”

Quote ARA 2024 GSA 19-20-21	
Classi di kW	Quota 2024 (KG)
CL050-100	15.873
CL100-150	50.539
CL150-250	96.204
CL250-400	10.614
CL400-XXX	32.895
Totale	206.125



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

Elenco unità autorizzate catture <i>Aristeus Antennatus</i> (ARA) GSA 19-20-21								
n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW
CL50-100			CL150-250			CL250-400		
1	ITA000013615	CL50-100	26	ITA000018620	CL150-250	53	ITA000010604	CL250-400
2	ITA000019033	CL50-100	27	ITA000018857	CL150-250	54	ITA000016553	CL250-400
3	ITA000023360	CL50-100	28	ITA000018895	CL150-250	55	ITA000017561	CL250-400
4	ITA000027706	CL50-100	29	ITA000019849	CL150-250	56	ITA000023398	CL250-400
CL100-150			30	ITA000023177	CL150-250	57	ITA000026750	CL250-400
5	ITA000006538	CL100-150	31	ITA000024539	CL150-250	58	ITA000027915	CL250-400
6	ITA000006574	CL100-150	32	ITA000024793	CL150-250	59	ITA000029508	CL250-400
7	ITA000007281	CL100-150	33	ITA000024850	CL150-250	CL400-XXX		
8	ITA000014810	CL100-150	34	ITA000024899	CL150-250	60	ITA000007876	CL400-XXX
9	ITA000018591	CL100-150	35	ITA000024902	CL150-250	61	ITA000009733	CL400-XXX
10	ITA000019403	CL100-150	36	ITA000025092	CL150-250	62	ITA000011715	CL400-XXX
11	ITA000019661	CL100-150	37	ITA000025507	CL150-250	63	ITA000014321	CL400-XXX
12	ITA000023525	CL100-150	38	ITA000026732	CL150-250	64	ITA000017930	CL400-XXX
13	ITA000026370	CL100-150	39	ITA000026809	CL150-250	65	ITA000018292	CL400-XXX
14	ITA000027243	CL100-150	40	ITA000027182	CL150-250	66	ITA000018402	CL400-XXX
15	ITA000027394	CL100-150	41	ITA000027332	CL150-250	67	ITA000024648	CL400-XXX
16	ITA000027570	CL100-150	42	ITA000027839	CL150-250	68	ITA000024713	CL400-XXX
17	ITA000027907	CL100-150	43	ITA000028080	CL150-250	69	ITA000024930	CL400-XXX
18	ITA000029956	CL100-150	44	ITA000028280	CL150-250	70	ITA000025003	CL400-XXX
n	UE	CL_KW	45	ITA000028540	CL150-250	71	ITA000025062	CL400-XXX
CL150-250			46	ITA000028624	CL150-250	72	ITA000025310	CL400-XXX
19	ITA000001533	CL150-250	47	ITA000028771	CL150-250	73	ITA000025641	CL400-XXX
20	ITA000003583	CL150-250	48	ITA000029649	CL150-250	74	ITA000026547	CL400-XXX
21	ITA000007069	CL150-250	49	ITA000029655	CL150-250	75	ITA000026837	CL400-XXX
22	ITA000012252	CL150-250	50	ITA000029801	CL150-250	76	ITA000029149	CL400-XXX
23	ITA000013301	CL150-250	51	ITA000029843	CL150-250			
24	ITA000015682	CL150-250	52	ITA000029904	CL150-250			
25	ITA000018592	CL150-250						



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

ALLEGATO 2

**“Elenco delle unità autorizzate alla cattura *Aristaeomorpha foliacea* (ARS) nel Mar Ionio
GSA 19-20-21”**

Quote ARS 2024 GSA 19-20-21	
Classi di kW	Quota 2024 (KG)
CL050-100	3.920
CL100-150	13.744
CL150-250	91.538
CL250-400	34.494
CL400-XXX	113.854
Totale	257.550



Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DISAI
ExDGPEMAC

Elenco unità autorizzate catture <i>Aristaeomorpha foliacea</i> (ARS) GSA 19-20-21								
n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW	n	UE	CL_KW
CL50-100			CL150-250			CL400-XXX		
1	ITA000019033	CL50-100	27	ITA000027332	CL150-250	52	ITA000007831	CL400-XXX
2	ITA000023360	CL50-100	28	ITA000027839	CL150-250	53	ITA000007876	CL400-XXX
CL100-150			29	ITA000028540	CL150-250	54	ITA000011715	CL400-XXX
3	ITA000014810	CL100-150	30	ITA000028624	CL150-250	55	ITA000014321	CL400-XXX
4	ITA000019222	CL100-150	31	ITA000028771	CL150-250	56	ITA000015100	CL400-XXX
5	ITA000019774	CL100-150	32	ITA000029649	CL150-250	57	ITA000018292	CL400-XXX
6	ITA000023525	CL100-150	33	ITA000029655	CL150-250	58	ITA000018402	CL400-XXX
7	ITA000026096	CL100-150	34	ITA000029690	CL150-250	59	ITA000018832	CL400-XXX
8	ITA000026370	CL100-150	35	ITA000029801	CL150-250	60	ITA000024713	CL400-XXX
9	ITA000027907	CL100-150	36	ITA000029904	CL150-250	61	ITA000024930	CL400-XXX
CL150-250			CL250-400			62	ITA000025003	CL400-XXX
10	ITA000002804	CL150-250	37	ITA000005075	CL250-400	63	ITA000025062	CL400-XXX
11	ITA000007069	CL150-250	38	ITA000007825	CL250-400	64	ITA000025310	CL400-XXX
12	ITA000013301	CL150-250	39	ITA000007881	CL250-400	65	ITA000025570	CL400-XXX
13	ITA000014320	CL150-250	40	ITA000009798	CL250-400	66	ITA000026064	CL400-XXX
14	ITA000014992	CL150-250	41	ITA000010604	CL250-400	67	ITA000026358	CL400-XXX
15	ITA000015106	CL150-250	42	ITA000016553	CL250-400	68	ITA000026547	CL400-XXX
16	ITA000017152	CL150-250	43	ITA000018475	CL250-400	69	ITA000026745	CL400-XXX
17	ITA000017541	CL150-250	44	ITA000019000	CL250-400	70	ITA000026837	CL400-XXX
18	ITA000018511	CL150-250	45	ITA000023398	CL250-400	71	ITA000029149	CL400-XXX
19	ITA000019849	CL150-250	46	ITA000024935	CL250-400			
20	ITA000023442	CL150-250	47	ITA000025108	CL250-400			
21	ITA000024841	CL150-250	48	ITA000026750	CL250-400			
22	ITA000024850	CL150-250	49	ITA000027915	CL250-400			
23	ITA000024902	CL150-250	50	ITA000029508	CL250-400			
24	ITA000025092	CL150-250	51	ITA000030364	CL250-400			
25	ITA000025407	CL150-250						
26	ITA000026809	CL150-250						